



COMUNE DI RHO

(Città Metropolitana di Milano)

Codice fiscale e Partita IVA: 00893240150

Scrittura privata non autenticata

Registro interno Area 2 n. xx

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RHO E XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUSSIDIARI,
CONSISTENTI NELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CORSI DI
GINNASTICA, FINALIZZATI AL MANTENIMENTO DEL BENESSERE
PSICOFISICO E ALLA PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO
ATTIVO DELLA POPOLAZIONE ANZIANA RESIDENTE**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei addìdel mese di XXXXX
(.../XX/2026) attraverso lo scambio telematico delle
firme digitali, con la presente scrittura privata a
valere per ogni effetto di legge,

FRA

Francesco Reina, per il Comune di Rho - codice fiscale
e partita Iva 00893240150, nella esclusiva qualità di
Direttore dell'Area 2 Servizi alla Persona del Comune
di Rho, domiciliato/a per la funzione rivestita presso
la casa comunale, il quale dichiara di agire in nome,

per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, in forza del decreto del Sindaco n. 112/2024, nel seguito denominata "Amministrazione"

E

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, nato a xxxx (xxxx) il xx/xx/xx, in qualità di legale rappresentante dell'associazione XXXXXXXXXXXXXXXX, C.F. XXXXXXXXXXXX, con sede legale in XXXXXXXXXXXXXXXX n. XXXXXXXXXXX, xxxx (xx), iscritta al Registro unico del Terzo Settore (RUNTS)- Data prima iscrizione xx/xx/xx Numero registrazione NUM. PROV. xx/xxxx, del xx/xx/xxx, NUM. ISCR. xxxx, nel seguito denominata "Associazione"

PREMESSO

in primo luogo il nuovo Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) prevede specificamente all'art. 2, il riconoscimento del valore e della funzione sociale degli enti del terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

in secondo luogo, l'art 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo

Settore" prevede che: *"Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato."*;

in terzo luogo, il Comune di Rho, con deliberazione di Giunta comunale del 26/05/2026, n. 93, approvava il documento "Approvazione linee di indirizzo per la ricerca di un'organizzazione di volontariato o un'associazione di promozione sociale per la sottoscrizione di una convenzione per la realizzazione di corsi di ginnastica per la popolazione anziana residente nel Comune di Rho";

in quarto luogo, con determinazione dirigenziale del xx/xx/2026, n. xxxx veniva approvata l'indizione di un avviso pubblico avente ad oggetto "Avviso pubblico per la ricerca di un'organizzazione di volontariato o un'associazione di promozione sociale per la sottoscrizione di una convenzione per la realizzazione di interventi sussidiari, consistenti nell'organizzazione e gestione di corsi di ginnastica,

finalizzati al mantenimento del benessere psicofisico e alla promozione dell'invecchiamento attivo della popolazione anziana residente”;

in quinto luogo, a conclusione dell'istruttoria prevista dall'avviso pubblico, con determinazione dirigenziale del xx/xx/xxxxx, n. xxx veniva individuata l'Associazione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx quale soggetto con cui stipulare la convenzione;

in sesto luogo, l'Associazione è regolarmente iscritta al RUNTS, data prima iscrizione xxx/xxxx/xxxxx, Numero registrazione NUM. PROV. xxxx/xxxx, del xxx/xxx/xxx, NUM. ISCR. xxxxxx;

in settimo luogo, l'oggetto della presente convenzione rientra nelle attività d'interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore e in particolare nelle attività previste dall'art. 5 comma 1, lettera a) e t) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di seguito riportate:

a) *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*

t) organizzazione e gestione di attività sportive

dilettantistiche;

in ottavo luogo, l'art. 18 comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 prevede che *“La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.”;*

in nono luogo, l'art. 56 comma 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 prevede inoltre che *“Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso*

fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione."

in decimo luogo, richiamata la legge 8 novembre 2000, n. 328 "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e, in particolare, l'art. 1, comma 5 e l'art. 5, che promuovono la solidarietà sociale e la piena espressione della progettualità degli Enti del Terzo Settore;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra comparse e costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 - PREMESSE

1. Le premesse s'intendono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. In questa Convenzione sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

a) Amministrazione: il Comune di Rho;

b) Documento di progettazione: è costituito dall'insieme degli atti che disciplinano l'istruttoria pubblica (linee d'indirizzo, avviso pubblico e documenti allegati) e contiene le finalità del progetto;

c) Convenzione: questo documento contenente la disciplina fondamentale dei rapporti tra le Parti che sarà stipulata tra l'Amministrazione comunale e l'Associazione;

d) Forza Maggiore: fatti e/o atti che le parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione della convenzione, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della Convenzione;

e) Piano economico e finanziario: l'elaborato in formato elettronico, contenente l'esplicitazione dettagliata delle risorse del Progetto, con indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che assicurano l'equilibrio e la sostenibilità del Progetto stesso;

f) Progetto: è il documento approvato a conclusione

della fase di istruttoria dell'avviso pubblico e redatto a partire dal progetto presentato dall'Associazione in risposta all'avviso pubblico;

g) Prestazioni: l'erogazione di servizi ed attività previste dal Progetto Complessivo;

h) Rischi operativi: sono i rischi collegati alla domanda (ossia l'utilizzo effettivo dei servizi e delle prestazioni), all'offerta (ossia all'offerta delle prestazioni secondo gli standard di Progetto) e alla disponibilità (ossia alla disponibilità continua delle Prestazioni);

i) RUP: Responsabile Unico del Progetto;

l) Associazione: l'ente di terzo settore o l'eventuale ATI/RTI di enti di terzo settore selezionato in sede di istruttoria pubblica e assegnatario della Convenzione;

m) Soggetto Finanziatore: uno più soggetti, pubblici o privati, diversi dall'Amministrazione e dall'Associazione che assicurano fonti di finanziamento al progetto;

ART. 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Costituiscono oggetto della presente convenzione:

a) integrare i servizi di carattere domiciliare già erogati dall'Amministrazione Comunale, quali l'assistenza domiciliare, l'erogazione dei pasti a domicilio, ecc., con ulteriori interventi volti a

promuovere il benessere psicofisico della popolazione anziana residente, anche attraverso l'organizzazione di corsi di ginnastica e attività motorie adattate;

b) ampliare le opportunità per le persone anziane residenti di vivere nel proprio contesto sociale e relazionale in modo attivo, adeguato e funzionale, favorendo la socializzazione e contrastando situazioni di isolamento;

c) promuovere l'associazionismo e la cultura del volontariato nel contesto locale;

d) promuovere modalità gestionali dei servizi integrati, condivise e partecipate con i soggetti operanti nella società civile in funzione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione Italiana.

ART. 4 - FINALITA'

1. Le parti individuano di seguito le finalità oggetto della presente convenzione:

a) organizzare corsi di ginnastica per la popolazione anziana nelle diverse aree del territorio comunale;

b) assicurare la presenza di personale qualificato per la conduzione delle attività;

c) offrire opportunità di socializzazione e integrazione;

d) promuovere il mantenimento e il miglioramento delle capacità motorie, al fine di prevenire il decadimento fisico e favorire l'autonomia personale.

ART. 5 - PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Associazione assume l'impegno - in attuazione del principio di buona fede - di comunicare all'Amministrazione le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare conflitti tra le Parti.

2. Il Comune di Rho si impegna a collaborare con l'Associazione per la realizzazione del Progetto e dei servizi.

ART. 6 - MODALITA' DI INTERVENTO E OBBLIGHI DEL' ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna:

a) ad attuare gli interventi previsti supportando l'Amministrazione comunale nel consolidare la rete dei servizi sociali;

b) a garantire l'accesso ai servizi, con la frequenza e gli orari di seguito indicati:

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

c) a mettere a disposizione il personale, a

monitorarne i percorsi, ad informare e formare il proprio personale (volontario e non) impegnato nelle varie fasi di attività previste;

d) ad espletare le funzioni di coordinamento e di direzione nei confronti del personale impiegato, volontario e non volontario, nel rispetto delle norme giuridiche, previdenziali ed assicurative vigenti;

e) a sottoscrivere un'assicurazione per:

- responsabilità civile, con un massimale di
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx euro per sinistro, per
danni a cose, animali e persone;
- rischi connessi all'attività svolta dai
volontari e non volontari;

f) a provvedere a propria cura e spese alla manutenzione dei beni e delle attrezzature messe a disposizione e concessi gratuitamente, come da allegato elenco;

2. In merito agli obblighi a carico dell'Associazione, non espressamente richiamati nella presente Convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge, ai regolamenti e gli obblighi applicabili ai servizi oggetto della convenzione.

3. L'Associazione assume piena e diretta responsabilità in ordine alla garanzia della sicurezza sui luoghi di

lavoro, nel rigoroso rispetto di ogni adempimento prescritto dalla disciplina di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii..

4. L'Associazione dovrà redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro.

5. L'Associazione si dovrà attenere al piano di emergenza e di evacuazione consegnato dell'Amministrazione Comunale unitamente al documento di valutazione dei rischi.

6. È inoltre a carico dell'Associazione l'indizione delle riunioni periodiche previste dalla normativa succitata, la dotazione dei dispositivi di protezione individuali necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza, nonché l'esposizione della segnaletica di sicurezza prevista dalla normativa vigente.

**ART. 7 - MODALITA' DI INTERVENTO E OBBLIGHI DEL COMUNE
DI RHO**

1. L'Amministrazione Comunale si impegna a:

- a) mettere a disposizione gratuitamente l'uso delle palestre comunali e scolastiche per l'attuazione del progetto e per il perseguimento degli scopi della presente Convenzione;
- b) fornire ogni informazione utile per un miglior funzionamento del servizio;

- c) verificare e monitorare l'andamento delle attività attraverso la reportistica fornita, eventuale materiale promozionale e di documentazione delle iniziative;
- d) favorire la conoscenza delle azioni promosse nell'ambito degli interventi e finalità individuati nella presente convenzione.

ART. 8 - CONCESSIONE GRATUITA DI BENI

1. L'Amministrazione comunale concede a titolo gratuito al concessionario xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, che accetta, l'uso delle palestre comunali e scolastiche di cui all'Allegato 1, nonché dei beni mobili e delle attrezzature;
2. La durata della concessione è stabilita in anni cinque, con decorrenza dalla sottoscrizione della presente convenzione, e può essere prorogato unitamente alla proroga della convenzione;
3. L'Associazione concessionaria si obbliga, alla scadenza della concessione, a restituire all'Amministrazione comunale i beni di cui al punto 1;
4. L'Associazione concessionaria si obbliga a conservare, custodire ed effettuare la manutenzione dei beni affidatigli con cura e con la diligenza del buon padre di famiglia;
5. L'Associazione concessionaria in nessun caso potrà

cedere in uso i beni ricevuti in concessione;

6. L'Associazione concessionaria solleva l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni, derivanti dall'utilizzo dei beni e delle attrezzature di cui al punto 1.;

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni del codice civile applicabili in materia di concessioni di beni immobili e mobili.

ART. 9 - REFERENTI

1. L'Amministrazione comunale individua quale responsabile il Direttore dell'Area 2- Servizi alla Persona e come referente un responsabile dei Servizi sociali e/o suo delegato, cui l'Associazione potrà rivolgersi per qualsiasi problema di natura tecnica ed amministrativa;

2. L'Associazione individua quale responsabile xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx e come referente un suo delegato, cui l'Amministrazione comunale potrà rivolgersi;

3. Qualsiasi variazione dei referenti dovrà essere tempestivamente comunicata dalle parti.

ART. 10 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La convenzione ha durata di sessanta mesi (cinque anni), a decorrere dalla sua stipulazione.

2. La durata della convenzione potrà essere prorogata fino ad un massimo di altri cinque anni, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, per un totale complessivo di dieci anni, previo accordo tra le parti.

2. In caso di proroga della convenzione, è naturalmente prorogata anche la concessione gratuita dei beni mobili disciplinato dall'art. 8.

ART. 11 - SPESE AMMESSE AL RIMBORSO

1. L'Amministrazione comunale, non prevede l'erogazione del contributo a rimborso delle spese.

2. Sarà cura dell'Associazione, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, fornire all'Amministrazione comunale copia della polizza assicurativa.

ART. 12 - PROGRAMMAZIONE, VERIFICA E CONTROLLO

1. L'Associazione si impegna a garantire la presentazione di:

- un report annuale, entro il 31 gennaio, di rendicontazione delle attività svolte con lo sviluppo dei seguenti aspetti:

- le azioni svolte: la tipologia, i luoghi di svolgimento, il numero di utenti iscritti ai corsi;

- la rilevazione delle criticità rilevate, le proposte migliorative e le considerazioni complessive sull'andamento del progetto;

- la rendicontazione delle entrate derivanti dalle quote di partecipazione degli utenti;
- il proprio Bilancio economico;
- una verifica annuale sul grado di soddisfazione dei singoli interventi da parte dell'utenza (customer satisfaction).

ART. 13 - RICERCA FINANZIAMENTI

1. L'Associazione può utilizzare il Progetto e la Convenzione per partecipare a bandi o altre iniziative per la ricerca di risorse o finanziamenti pubblici e privati per l'attuazione del Progetto e dei servizi.
2. L'Associazione può proporre all'Amministrazione di assumere il ruolo di partner o capofila nelle attività di *fundraising* previste da questo articolo.
3. Il conseguimento di risorse a finanziamento del Progetto comporta l'aggiornamento del piano economico e finanziario.

ART. 14 - FORZA MAGGIORE

1. È condiviso tra le Parti in misura paritetica il rischio di forza maggiore, connesso alla possibilità del verificarsi di eventi o circostanze al di fuori del ragionevole controllo dell'Associazione o dell'Amministrazione da cui derivi l'impossibilità anche temporanea, parziale o totale, per ciascuna delle due Parti, di adempiere alle proprie obbligazioni ai

sensi del presente schema di Convenzione.

2. Il verificarsi di circostanze di Forza maggiore può dare luogo ad una revisione del Progetto al fine di assicurarne la continuità.

ART. 15 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore, nel caso in cui una delle parti non dovesse rispettare quanto previsto dalla presente convenzione o dalla normativa vigente a suo carico, l'altra parte procederà a trasmettere, via posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata, una contestazione all'altra parte richiedendo di ripristinare le violazioni rilevate entro un termine ragionevole e proporzionale alle violazioni stesse, comunque non inferiore a quindici giorni.

2. Fatta salva la possibilità di rigettare le contestazioni o dimostrare l'assenza di responsabilità, se la parte che riceve la contestazione non dovesse ripristinare le violazioni, l'altra parte potrà dichiarare la risoluzione della convenzione con comunicazione da trasmettere via posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata.

3. La risoluzione avrà effetto decorsi tre mesi dalla comunicazione dell'esercizio della facoltà di risoluzione.

ART 17. SCIoglimento E TRASFORMAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione comporta, la risoluzione ope legis della Convenzione o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione, facendo salvo la speciale disciplina prevista dall'art. 124 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, qui invocata in via speciale.

2. L'Associazione può trasformare e modificare il proprio assetto giuridico dandone comunicazione preventiva all'Amministrazione. Tuttavia, la trasformazione o la modifica non devono determinare la perdita della qualifica di Ente del Terzo Settore e la relativa iscrizione al RUNTS nonché la perdita dei requisiti previsti dall'avviso pubblico.

3. Nel caso in cui l'Associazione operi una trasformazione o una modifica in violazione delle disposizioni contenute nel comma precedente, la Convenzione è risolta di diritto in applicazione dell'art 17, considerando la violazione quale grave inadempimento.

ART.18 - MODIFICHE

1. Le parti potranno modificare di comune accordo in tutto o in parte i contenuti della presente convenzione;

2. Tuttavia, le modifiche non possono alterare in maniera sostanziale l'oggetto della convenzione o le finalità.

3. Qualsiasi modifica dovrà avvenire in forma scritta, previa adozione di un atto d'indirizzo politico-esecutivo da parte dell'Amministrazione comunale.

ART.19 - REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione è redatta in forma di scrittura privata non autenticata ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli art. 3 e 4 della Tariffa parte II^a del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

2. In caso di registrazione, le parti danno atto che la registrazione avverrà in misura fissa a carico della parte richiedente, applicando l'art. 82 comma 3, secondo paragrafo del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che prevede che *"Per tutti gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione*

europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale".

3. A tale fine la parti dichiarano e confermano che l'oggetto della convenzione rientra nelle attività d'interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore e in particolare nelle attività previste dall'art. 5 comma 1, lettera a) e t) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di seguito riportate:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

ART.20 - TRATTAMENTO DATI

1. Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali, in relazione ad adempimenti connessi con la presente convenzione, ai sensi dal decreto legislativo. 30 giugno 2003, n.196 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

2. Le parti danno atto che l'Associazione è autonomamente titolare del trattamento dei dati degli

utenti e delle persone che usufruiranno dei servizi e degli interventi oggetto della presente convenzione, impegnandosi al pieno rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo. 30 giugno 2003, n.196, nel Regolamento (UE) 2016/679, nelle eventuali norme sopravvenute nonché negli atti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

3. L'Associazione dovrà informare gli utenti e le persone che i loro dati potranno essere trasmessi all'Amministrazione in forma anonima o non anonima, a seconda della ragione della trasmissione, nell'ambito dell'attuazione della presente convenzione, sia per le finalità di monitoraggio e verifica delle attività sia per finalità previste dalle leggi o dai regolamenti vigenti per la tutela delle persone, di beni di rilevante interesse pubblico o dell'ordine pubblico.

ART. 21 - ALLEGATI

1. Sono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:

Allegato 1 - Progetto;

Allegato 2 - Elenco palestre comunali e scolastiche;

PER IL COMUNE DI RHO IL DIRIGENTE DELL'AREA 2 SERVIZI
ALLA PERSONA



Esente da imposta di bollo ai
dell'art. 82 comma d.lgs.
117/2017

Dott. Francesco Reina

PER L'ASSOCIAZIONE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX